

MOZIONE PER SOLLECITARE LA MODIFICA DEL D.LGS. 28 DEL 4.3.2010 IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE LITI.

I sottoscritti Delegati, considerato:

- che il D. Lgs. n. 28/2010 è stato emanato con l'intento di porre in essere uno strumento deflattivo del contenzioso giudiziale che affligge tutte le aule di giustizia con oltre 5 milioni di procedimenti pendenti;
- che la crisi della giustizia non si risolve con provvedimenti "*tampone*" (la reiterata produzione di norme parziali, frammentate e del tutto scoordinate tra loro ha finito solo per generare altro e gravoso contenzioso, sia di merito che di legittimità) o con l'introduzione "*a forza*" di sistemi obbligatori di a.d.r., bensì necessita di interventi strutturali, quali ad esempio la copertura (almeno) delle vacanze negli organici dei magistrati e del personale ausiliario ed una maggior cura nella organizzazione del lavoro per un più alto livello di efficienza del servizio, nonché la semplificazione normativa e lo sfortimento dei riti (interventi, questi ultimi, "*a costo zero*" e a "*risultato certo*");
- che l'istituto della "media-conciliazione", così come delineato dal D.lgs. n. 28/2010, non corrisponde al concetto di mediazione libera di cui alle direttive europee (98/257/CE), (2001/310/CE), (2008/52/CE). In primo luogo perché il suo espletamento costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale (art. 5), previsione incostituzionale anche per eccesso di delega (l'art. 60 della L. 69/2009 disponeva semplicemente di "prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione", fosse realizzata "senza precludere l'accesso alla giustizia"), ed in secondo luogo perché da tale normativa deriva una mediazione estremamente processualizzata, considerato che il mediatore può nominare addirittura degli esperti (art. 8) e le parti possono produrre documenti e redigere atti difensivi e memorie art. 3, 3°c., art. 17, 2°c.;
- che la struttura del provvedimento nella pratica non andrà a realizzare un efficiente sistema alternativo alla funzione giurisdizionale pubblica, non fornendo esso garanzie sufficienti in ordine alla professionalità degli organismi di mediazione, alla imparzialità e competenza dei mediatori da loro stessi designati. Il sistema artatamente costruito, pur nella sua informalità (che ne costituisce ulteriore difetto), non prevede, inoltre, l'assistenza obbligatoria delle parti riservata agli avvocati, violando il Diritto costituzionale alla Difesa, e contempla

perfino l'annullamento dell'incarico professionale (ex art. 4) onerando obbligatoriamente gli avvocati a dover richiedere ai propri clienti la sottoscrizione di un modulo informativo che rischia di minare e distruggere, in realtà, il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente, risultando quindi incostituzionale e svilendo irrimediabilmente la figura stessa del Difensore.

- che è previsto un gravoso regime sanzionatorio (art. 13) a carico delle parti qualora non accettino la proposta di mediazione formulata dal mediatore e successivamente adottata totalmente o parzialmente dal giudicante. In tali casi il giudice condanna la parte vincitrice a rimborsare le spese alla parte soccombente (e a una ulteriore sanzione pari al costo del contributo unificato) sovvertendo totalmente il principio della soccombenza, che costituisce un cardine fondamentale del procedimento civile in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. Tale regime sanzionatorio collegato strettamente con la possibilità del mediatore³ (previsto nell'art. 11) di formulare comunque una proposta conciliativa, valutabile ai fini del successivo art. 13, è in assoluto contrasto anche con la Direttiva Comunitaria 2008/52/CE, che invece esclude raccomandazioni o proposte da parte del mediatore e che fissa una netta separazione tra sessioni di mediazione e successivo processo civile;

- che il D.Lgs n. 28 del 2010 non prevede alcuna norma che disciplini il principio di territorialità, in materia di competenza, degli organismi di conciliazione a cui può essere presentata la domanda di mediazione e ciò lede chiaramente e gravemente il diritto di difesa dei cittadini, in particolar modo delle parti cosiddette "deboli";

- che il provvedimento adottato dal Governo appare improntato ad una palese sfiducia verso il ruolo, la funzione, la competenza e la probità degli avvocati, i quali, invece, nella stragrande maggioranza hanno sempre dato prova di rettitudine e professionalità nell'espletamento non solo dell'attività legale ma anche nell'esercizio di funzioni quali pubblici ufficiali (curatore fallimentare, custode giudiziario, tutore degli interdetti, amministratore di sostegno, etc.);

- che molte delle esigenze sopra rappresentate sono state raccolte dal Senatore Benedetti Valentini, che ha presentato in Senato il disegno di legge n. 2329, il quale introduce, tra l'altro, la facoltatività della mediazione, il rinvio dell'entrata in vigore, la competenza territoriale, la necessaria assistenza dell'avvocato;

ciò premesso, chiedono che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense

invita

l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine ad

intervenire

immediatamente e comunque con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento (art. 24 del d.lgs. n. 28/ 2010), presso le opportune sedi istituzionali e parlamentari e, nell'ambito delle loro rispettive funzioni, a tutela dei diritti del cittadino e non solo degli interessi della categoria forense,

affinché

in via principale:

- il provvedimento così come emanato sia abrogato o ne sia sospesa l'applicazione;

in via subordinata sia quantomeno modificato introducendo le seguenti sostanziali modifiche:

- sia introdotto l'obbligo della difesa tecnica;

- sia soppressa l'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità;

- siano introdotti elementari e ragionevoli criteri di determinazione della competenza territoriale;

- sia soppressa per il mediatore la possibilità di formulare comunque una proposta, anche laddove le parti non ne abbiano fatto concorde richiesta;

- sia abolito il sistema sanzionatorio di cui all'art. 13 a carico della parte che non abbia accettato la proposta, successivamente in tutto o in parte adottata dal giudicante;

















- sia approvato in tempi rapidi dal Parlamento il disegno di legge n. 2329 presentato in Senato, con gli emendamenti sopra indicati;

Auspica

che il provvedimento sopraindicato sia abrogato o, in via subordinata, ne venga sospesa l'applicazione sino alla concreta modifica da parte del Parlamento

Italiano, nel rispetto dei precetti costituzionali, dei limiti della Legge di delega e delle normative comunitarie, nell'interesse superiore dei Cittadini i quali potranno e dovranno far affidamento sul primario diritto di difesa, costituzionalmente garantito, potendo agire direttamente in giudizio per la tutela dei propri diritti senza doversi sottoporre a procedimenti extragiurisdizionali obbligatori, gravosi, dilatori ed aleatori, privi delle guarentigie che sovrintendono i provvedimenti di natura giurisdizionale.

I DELEGATI DI ROMA

-  LETTINO CAPALISANO ORDINE DI ROMA 1
-  ADALBERTO CARLUZZI ORDINE DI ROMA 2
-  Giuseppe Cugliozza Ordine di Roma 3
-  Luigi Costantini Ordine di Roma No
-  UCCINI M. Vittorio S. MARINELLI Ordine di Roma 4
-  STEFANO RADICIONI ORDINE DI ROMA 5
-  SERGIO ANTONIATZ ORDINE DI ROMA 6
-  PAOLO MALDARI // // 7
-  TIZIANO LE PONO " " 8
-  DANIELE BERARDI Ordine di Roma 9
-  CLAUDIO MACIOCI ORDINE DI ROMA 10
-  DAVID DEL GIGANTE " " 11
-  EMANUELE MORIMBLE Ordine di Roma 13
-  ANTONELLA PANNINO ORDINE DI ROMA 14
-  ENRICO MACCAGNINI ORD. ROMA 15
-  MARCO DE VERGOTTINI ORDINE ROMA 4/16

Alessia Guerra	ALESSIA GUERRA	ORDINE DI ROMA 18
Alberto Bonu	ALBERTO BONU	ORDINE DI ROMA 19
Fabiana Conche	FABIANA CONCHE	ORDINE DI ROMA 20
Caro Gi'acchetti	CARO GI'ACCHETTI	FORO DI ROMA 21
Anna Costanzo	ANNA COSTANZO	FORO DI ROMA 22
Paola Vitaletti	PAOLA VITALETTI	FORO DI ROMA 23
Caterina Flick	CATERINA FLICK	FORO DI ROMA 24
Pierluigi Guerriero	PIERLUIGI GUERRIERO	FORO DI ROMA 25
Paolo Voltaggio	PAOLO VOLTAGGIO	FORO DI ROMA 26
Antonino Galletti	ANTONINO GALLETTI	FORO DI ROMA 27
Riccardo Bolognesi	RICCARDO BOLOGNESI	FORO DI ROMA 28
Fabrizio Puleo	FABRIZIO PULEO	FORO DI ROMA 29
Francesca D'Alessio	FRANCESCA D'ALESSIO	FORO DI ROMA 30
Giovanni Cabzarin	GIOVANNI CABZARIN	ST FORO DI ROMA 31
Stefano Ruff	STEFANO RUFF	FORO DI ROMA 32
Silvia Capelli	SILVIA CAPELLI	FORO DI ROMA 33
Eugenio Cipolla	EUGENIO CIPOLLA	4
Mario Rosato	MARIO ROSATO	4 34
Andrea Zanello	ANDREA ZANELLO	FORO DI ROMA 35
Blessandro Ebbioni	BLESSANDRO EBBIONI	FORO DI ROMA 36
Giovanni Lulli	GIOVANNI LULLI	AVENZA 37
Eugenio Ghionchi	EUGENIO GHIONCHI	L'AQUILA 38
Carlo Peretti	CARLO PERETTI	L'AQUILA 39
Lisa Leonardi	LISA LEONARDI	ROMA 40
Giuseppe Lombardi	GIUSEPPE LOMBARDI	

[Handwritten signature]

ROSARIO SARTORA 41

NAPOLI

[Handwritten signature]

Luigi Comate No CATANIA

Emilio De Maio 42 SALERNO

Federico Pignone

PAETANI ANTONIO 43 ROMA

[Handwritten signature]

FIORINO PAOLA 44 SACERVO

A. FORTI SARNO

DEPOSTOLI 45 SACERVO

[Handwritten signature]

MARIA TERESA DI SCIAMMI 46 SACERVO

Paolo

CARLO OLIVA NO

PAZMI

Adriano

GIOVANNA SURIANO ~~47~~

PAZMI

[Handwritten signature]

MARCO TORTORICCHIA CATANIA

FRUANO GIUSEPPE 49

CATANIA

[Handwritten signature]

Sosola Gabriele 50

[Handwritten signature] FROSINONE

[Handwritten signature]

RENATO LARIVISTI

[Handwritten signature]

GIAMBERO FABIANI

FROSINONE

WIGI TUCCI

FROSINONE

ACBERTO IASANZA

FROSINONE

[Handwritten signature]

FRANCESCO PALMISANI

CASSINO

[Handwritten signature]

DI MASCIO GIUSEPPE

CASSINO

[Handwritten signature]

Roberto Acton - ROBERTA ACTONIA / LECCE
 Viterbo
 Luigi Sini

Antonio Manganelli - Foro d-Viterbo
 Giordano Vidone - Foro Rieti
 Ameliorie Borbone - Foro Rieti

Antonella Giannini - FORO IN VITERBO

Pietro Poffe - CASSINO
 Claudio Carrera - CASSINO

Roberto Laghi - CASTROVILLARI

Elio Mimasi - CASTROVILLARI

Clementino - BARI

Angela Gabriele - BARI

Alessandra Aruffi - BARI

Olga Di Sparro - BARI

Antonio Benegiaro - BARI

Jergo Indreanu - SENECA

Roberta Desiati - BARI

Giovanna Brunetti - BARI

Francesca Salvia - PALERMO

Genaro Torrese - Torre Annunziata

Camillo Cancellario - BONBUONO

Genaro Marrazzo - TORRE ANNUNZIATA

Paolo De...

Alfieri ALFREDO U ITALI ROMA

~~M...~~ ALESSANDRO CIGNELLI ROMA

Giuliano FILIPPO PUCINO NAPOLI

Giuseppe GIUSEPPE FERRA NAPOLI

~~...~~ BARONE GIOVANNI ROMA

IV IMA CONE ROMA

GIORGIO LOMBARDI ROMA

GRANDSTEVICO CARLO ROMA

FABIO DIAMATO ROMA

RUBEO STEFANO ROMA

ROBERTO FEDELE TARANTO

UMBERTO DEL BASSO DE CAIRO BENEVENTO

Cammino Monaco ANIANO INDIANO
"Lantini" CARLO MARCANTONIO ANIANO INDIANO

Walter MARCO GIOVANNI SCARPA RIMINI

Mario GRANDERANCO NUCCI PRATO

Luca Abenavoli IVANA ABENAVOLI ROMA

Paola Terrom PAOLA TERROM ANCONA

CRISTINA BOCCINI

MILANO

[Handwritten signature]

Giorgio Rovati

VENEZIA

[Handwritten signature]

ALESSANDRO ROLANDI

SIENA

[Handwritten signature]

ROBERTO MARIA NEGRA

ROMA

[Handwritten signature]

MAXIMO FICHENA

GENOVA

[Handwritten signature]

FEDERICO CAMPUSCARANA

GENOVA

[Handwritten signature]

GIUSEPPE GARROWE

TORINO

[Handwritten signature]

GIUSEPPE DI GIORGI

ROMA

[Handwritten signature]